SLS LAWYERS

IL DIRITTO ALL'OBLIO NELL'ERA DIGITALE

E-BOOK

IL DIRITTO ALL'OBLIO
NELL'ERA DIGITALE

INDICE

3 Considerazioni preliminari

5 La normativa che disciplina il diritto all'oblio e il "bilanciamento" con il diritto di cronaca e di informazione

9 Come si esercita "in concreto il diritto all'oblio"?

10 Conclusioni

E-BOOK SLS LAWYERS

Considerazioni preliminari

Il **diritto all'oblio** o anche "**diritto ad essere dimenticati**" è solo uno dei molteplici aspetti del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali ed è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, prima ancora che normativa.

Se ciascuno di noi provasse a digitare il proprio nome sui motori di ricerca, rimarrebbe stupito di come i risultati andrebbero a formare un vero e proprio "puzzle" sulla sua identità, composto dai post pubblicati sui vari social network, dalle foto condivise, dai commenti sui blog e sui siti internet e da molto altro ancora.

Pertanto, è sempre bene tenere a mente che, nel momento in cui ci si approccia al "mondo internet", di tutte le azioni che vengono compiute rimane una traccia. Ciò succede anche utilizzando un semplice smartphone e non solo un "classico" personal computer.

È evidente che dal sopradescritto "quadro" la domanda che sorge spontanea è: "*come posso tutelare la mia privacy e non rimanere esposto a contenuti non più adeguati o non rilevanti e che ledono la mia reputazione?*".

La risposta al quesito viene fornita proprio dal "**diritto all'oblio**".

Tale diritto, infatti, è posto a tutela dei soggetti **dall'esposizione a tempo indeterminato alle conseguenze dannose** che possono derivare al proprio onore e alla propria reputazione da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca.

In sostanza, esercitando il suddetto diritto **è possibile ottenere la cancellazione dal web di dati e di link che siano ritenuti "inadeguati e non più rilevanti" ai fini dell'interesse pubblico all'informazione**.

L'obiettivo di questo sintetico elaborato è dunque quello di fornire una "guida pratica" che consenta al lettore di conoscere e comprendere "da vicino":

i. la normativa che regola in Italia il diritto all'oblio e il bilanciamento di tale diritto con il diritto di cronaca e la libertà di informazione;

ii. come è possibile esercitare "in concreto" il diritto all'oblio.

Buona lettura!

La normativa che disciplina il diritto all'oblio e il "bilanciamento" con il diritto di cronaca e di informazione

Il diritto all'oblio è regolato dall'**art. 17 del GDPR** (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali), il quale elenca i motivi in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere senza ritardo dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Il suddetto articolo prende in considerazione varie ipotesi nelle quali può essere esercitato il diritto all'oblio. A titolo esemplificativo, l'interessato può chiedere la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o quando abbia revocato il consenso al trattamento o i dati siano stati trattati illecitamente.

Tuttavia, sempre l'art. 17 stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere esercitato quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze di superiore rilievo, quali, ad esempio, l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Resta, dunque, il problema di stabilire quando il trattamento dei dati personali risulta in concreto "necessario" per esercitare la libertà di espressione e informazione o di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica.

Sul punto, "viene in soccorso" l'interpretazione giurisprudenziale e infatti alcune importanti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della "nostrana" Corte di Cassazione hanno contribuito a delineare le caratteristiche e le forme di tutela del diritto all'oblio in rapporto al diritto di cronaca e di informazione.

La giurisprudenza ha da tempo affermato che il diritto di cronaca è legittimo quando ricorrono tre condizioni:

1. utilità sociale dell'informazione;
2. la verità dei fatti esposti (intesa in senso oggettivo o anche solo putativo, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
3. la forma dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che deve essere continente e non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire.

Vediamo, dunque, in concreto alcune pronunce (talune anche risalenti nel tempo ma che hanno particolare importanza).

- Con la sentenza del 26 giugno 2018, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che il diritto all'oblio rientra nell'ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU (i.e. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), mentre la libertà di espressione è garantita dall'art. 10 CEDU. Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava il rifiuto dell'autorità giudiziaria tedesca di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonimi le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l'omicidio di un attore conosciuto. Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il rifiuto dell'autorità non contrasta con il diritto alla tutela della vita privata **qualora il contenuto delle informazioni online sia di interesse pubblico** e purché i media abbiano agito in conformità alla loro etica e deontologia professionale. In questi casi, **nel bilanciamento tra le due opposte esigenze, il diritto alla libertà di espressione e alla formazione e conservazione della memoria collettiva devono prevalere sul "desiderio di essere dimenticati" dei ricorrenti**.
- Con la nota sentenza del 13 maggio 2014 (caso "Google Spain"), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pub-

blicate da terzi. Perciò, se a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora il gestore non dia seguito alla sua domanda, alle autorità competenti per ottenere (sussistendone le condizioni) la soppressione di tale link dall'elenco dei risultati. Nello specifico la Corte aveva dato ragione allo spagnolo Mario Costeja Gonzales che chiedeva che fossero rimossi i link che conducevano a notizie relative a sue difficoltà economiche, risalenti alla fine degli anni '90 e successivamente risolte. Costeja Gonzales riteneva che le notizie erano lesive della sua privacy.

- Con la sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema del rapporto tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione. Il caso riguardava la rievocazione della notizia di un omicidio avvenuto oltre 25 anni prima, commesso da un individuo che nel frattempo aveva scontato la pena in carcere e si era reinserito positivamente nel contesto sociale. Secondo la Cassazione, in casi come questo, nel contrasto tra i due opposti diritti (oblio/informazione), il giudice deve valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende. La rievocazione di questi elementi è lecita solo se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.

In sostanza, dunque, l'ultima parola spetta sempre all'autorità (il Garante della Privacy o, in ultima analisi, il Giudice) chiamata a decidere se in una certa vicenda sottoposta al suo esame la persona può legittimamente pretendere che una notizia che lo riguarda, pur legittimamente diffusa in passato, non venga divulgata a tempo indeterminato.

Infine, in chiusura del presente paragrafo, è sicuramente d'obbligo una menzione a quanto previsto dalla "**Riforma Cartabia**" che recentemente ha introdotto delle profonde modifiche all'interno dell'ordinamento italiano, sia nel campo del diritto civile, sia in quello del diritto penale.

La Riforma ha infatti introdotto l'**art. 64-*ter* delle disp. att. c.p.p** che prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero un provvedimento di archiviazione, può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR.

Ciò significa che la persona non considerata colpevole o non più indagata può richiedere che nella sentenza o nel provvedimento di archiviazione si annoti il divieto di indicizzare tali dati nella rete internet o, in alternativa, di deindicizzare i dati personali, nel caso ci fosse già qualche notizia in circolazione.

Nel dettaglio, la differenza tra preclusione all'indicizzazione e deindicizzazione è costituita dal momento in cui viene richiesta tale tipo di tutela; la deindicizzazione, infatti, garantisce una tutela successiva, ossia dopo l'indicizzazione dei contenuti, mentre la preclusione all'indicizzazione può essere disposta in via preventiva, prima dell'indicizzazione dei contenuti.

La preclusione all'indicizzazione e/o la deindicizzazione dei propri dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, tuttavia, non determinano la cancellazione della notizia, ma evitano che i dati personali siano inseriti nei motori di ricerca in associazione a parole chiave relative ad esempio al reato contestato.

Lo strumento ideato dal Legislatore è rapido, semplice e privo di qualsivoglia discrezionalità: la preclusione all'indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nei provvedimenti di cui all'art. 64 ter cod. proc. pen. diviene un mero adempimento del comportamento richiesto dal privato.

La c.d. Riforma Cartabia ha lasciato, invece, invariata la possibilità di ottenere una più ampia tutela con la richiesta di oscurare i propri dati personali nel provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003; in tal caso, però, la richiesta è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell'Autorità Giudiziaria.

Come si esercita "in concreto il diritto all'oblio"?

Sul piano operativo, chiunque intenda esercitare il diritto all'oblio può chiedere al gestore del motore di ricerca, quale titolare del trattamento, di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per lui pregiudizievoli.

La richiesta di cancellazione è un'attività agevole che non comporta né formalità o tecnicismi e non necessita né del ricorso a una difesa tecnica, né a consulenti. Pertanto non genera alcun costo aggiuntivo per l'istante.

Frequentemente, infatti, sono gli stessi gestori che mettono a disposizione dei "form" direttamente online che l'utente può compilare per poter chiedere la cancellazione e/o deindicizzazione delle notizie.

In caso di mancata risposta o di risposta negativa, il successivo rimedio è il reclamo al Garante Privacy ai sensi dell'art. 77 del GDPR o, in alternativa, il ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Conclusione

A fronte di quanto esposto nei precedenti paragrafi, l'indicazione più importante da "tenere a mente" è questa:

CHI VUOL FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO ALL'OBLIO DEVE ESERCITARLO!

Non esiste, infatti, né nella normativa, né nella conseguente elaborazione giurisprudenziale, un obbligo per i gestori di effettuare un controllo periodico delle informazioni che conduca alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa a suo tempo legittimamente pubblicato, anche se relativo a fatti risalenti nel tempo.

SLS LAWYERS

design _ Mazzantini.com

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

ROMA

Via Cesare Fracassini, 25

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu SLS – Lawyers SLS – Lawyers